

Codice DB1412

D.D. 9 gennaio 2012, n. 19

R.D. 523/1904 - Pratica n. 2227 - Ditta: SOCIETA' VALSESIANA PESCATORI SPORTIVI ADS - Intervento in disalveo e ripristino nelle condizioni originarie del bacino d'invaso della derivazione idrica dal Torrente Duggia di alimentazione dell'impianto di allevamento ittico, sito nel Comune di Quarona Sesia (VC) in localita' Ponte Duggia.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Società Valsesiana Pescatori Sportivi ADS ad eseguire i lavori in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- i lavori di estrazione potranno essere iniziati solo successivamente all'emissione da parte dello scrivente Settore del disciplinare di concessione;
- i lavori dovranno essere realizzati come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- la Ditta Società Valsesiana Pescatori Sportivi ADS, in virtù dei disposti della Deliberazione della Giunta Provinciale di Vercelli n. 2569 del 24 maggio 2007, dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/06 n. 37, art. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486e s.m.i., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987);
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di leggi.

Il presente provvedimento costituisce titolo per il disciplinare di concessione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del regolamento regionale in data 6/12/2004, n. 14/R.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
Roberto Crivelli